

TRIBUNALE BOLOGNA

6 MARZO 2001

GIUDICE: ACIERNO

PARTI: CASA VELOCE

DI GENESINI LINDA; FORAS SNC

(Avv. Preziosi)

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

(Avv. S. Antonini, Ruffolo)

Responsabilità civile

- Diritto d'impresa
- Diffusione di informazioni inesatte a mezzo stampa
- Risarcibilità

L'interferenza lesiva nell'esercizio dell'impresa (nella specie, l'errata indicazione di un numero di telefono in un annuncio

personale aveva provocato un intasamento delle linee telefoniche di un'agenzia immobiliare che per quel motivo non poteva essere contattata dai propri clienti per alcuni giorni) è causa di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., andando ad incidere sul c.d. diritto d'impresa tutelato dall'art. 41 Cost.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione regolarmente notificato il 10 luglio 1997 la ditta « Casa Veloce » di Genesi Linda e la ditta « Foras » s.n.c., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la Poligrafici Editoriale S.p.A. in qualità di proprietaria del quotidiano « Il Resto del Carlino ».

Parte attrice assumeva *che* la ditta Foras s.n.c. e la ditta Casa Veloce di Genesini Linda sono, rispettivamente, proprietaria e concessionaria in *franchising* del marchio « Casa Veloce » — *che* entrambe operano nell'ambito del mercato immobiliare quali intermediari tra domanda e offerta di appartamenti in affitto — *che* in data 7 maggio 1997 la sede della ditta Casa Veloce di Genesini Linda veniva « investita » da una numerosissima serie di telefonate « equivoche », atteso che gli interlocutori non cercavano appartamenti in affitto e, quindi, le prestazioni economiche della ditta Casa Veloce, ma cercavano le prestazioni sessuali di un tale Trans M — *che* tali telefonate superavano la centinaia in quella data e, comunque, pur se numero limitato proseguivano anche nei giorni successivi — *che* successivamente si scopriva che, nell'edizione del 7 maggio 1997 dell'inserito « Carlino affari » del quotidiano « il Resto del Carlino » — di proprietà della convenuta Poligrafici Editoriale — veniva pubblicato, sotto la voce prestazioni professionali, il seguente annuncio « Trans M ti aspetta tutti giorni dalle ore 12 in poi ... Tel. 051/**.**,** » — *che*, effettivamente, il suddetto numero pubblicato su « Carlino Affari » corrispondeva alla utenza telefonica della ditta Casa Veloce e, perciò, veniva individuata la causa delle « strane » ed inopportune telefonate dei giorni precedenti — *che* la suddetta vicenda aveva comportato per la Casa Veloce e la ditta Foras un danno all'immagine (stante l'identificazione tra le ditte stesse ed il Trans M), un danno alla organizzazione aziendale (stante il disturbo e l'impossibilità per i dipendenti della Casa Veloce di lavorare in quei giorni) ed un danno da perdita di *chance* (stante l'impossibilità per i clienti della Casa Veloce di mettersi in contatto con la stessa e, di conseguenza, per la Casa Veloce di concludere affari con i clienti stessi).

Ciò premesso chiedeva, pertanto, che il Giudice adito condannasse la convenuta Poligrafici Editoriale al pagamento del risarcimento dei danni subiti e sofferti dalla ditta Foras e dalla ditta Casa Veloce di Genesini Linda, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la convenuta Poligrafici Editoriale S.p.A. ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva di entrambe le attrici, in mancanza della prova della corrispondenza fra il numero telefonico comparso nell'annuncio della Trans M. ed il numero telefonico della ditta Casa Veloce di Genesini Linda (il quale numero risulterebbe, invece, attribuito, nell'elenco telefonico della città di Bologna, a tale Marco) — l'insussistenza di un danno all'immagine « Casa Veloce » attesa l'impossibilità di una identificazione tra Trans M e Casa Veloce, in quanto il numero telefonico della Casa Veloce non è per sua natura un numero facile né ha raggiunto una notorietà presso il pubblico tale da identificarla e di modo che i lettori del Carlino, e dell'annuncio in contestazione, potessero identificare il Trans M., ed il numero telefonico attribuitogli, con la Casa Veloce — l'insussistenza del danno da perdita di *chance* in mancanza della specifica prova dell'esistenza di un serio grado di probabilità di conseguire un risultato utile — l'indeterminatezza della domanda per mancata identificazione della sussistenza e della entità del danno subito, con particolare riguardo all'identificazione della *causa petendi*, ossia della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa e del tipo di danno (ingiusto) del quale si chiede il risarcimento.

Ciò premesso chiedeva, pertanto, che il Giudice adito dichiarasse l'innammissibilità ed improponibilità delle domande formulate da parte attrice, la carenza di legittimazione attiva di entrambe le ditte attrici e, comunque, rigettasse le domande stesse in quanto infondate.

La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione di n. 4 testimoni.

All'udienza del 24 ottobre 2000 venivano precisate le conclusioni nei termini come sopra trascritti e la causa veniva trattenuta in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.

Parte attrice ha, infatti, assolto il proprio onere probatorio in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento extracontrattuale dedotto in giudizio, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c.

Ai fini dell'accoglimento della propria domanda parte attrice doveva provare, ed ha provato, la sussistenza dei seguenti elementi: 1) fatto illecito; 2) colpa; 3) danno ingiusto; 4) nesso di causalità.

Per chiarezza espositiva i suddetti elementi vengono esaminati singolarmente alla luce delle risultanze istruttorie.

1. FATTO ILLECITO DELLA DANNEGGIANTE POLIGRAFICI EDITORIALE

Le risultanze istruttorie (documentali ed orali) hanno pienamente provato il compimento del fatto illecito (generatore di un danno ingiusto) da parte della convenuta Poligrafici Editoriale. Tale fatto illecito, in particolare, è consistito nella erronea (e colposa) inserzione sull'inserto settimanale « Carlino Affari » del quotidiano « Il Resto del Carlino » (di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A.) dell'annuncio « Trans M ti aspetta tutti i giorni dalle ore 12 in poi ... Tel. 051/***** » (dove l'errore è consistito

nella indicazione del suddetto numero telefonico, numero, appunto, errato, in quanto non corrispondente all'utenza del Trans M, ma a quella della Casa Veloce) e nella erronea (e « spiacevole ») utilizzazione di tale numero telefonico da parte (anche) dei clienti del Trans M, e non (solo) dei clienti della Casa Veloce. Parte attrice ha difatti dimostrato:

— l'avvenuta pubblicazione dell'annuncio del Trans M. sull'inserito « Carlino Affari » del 7 maggio 1997 (doc. 1 di parte attrice)

— la disponibilità-titolarità dell'utenza telefonica « incriminata » in capo alla Casa Veloce (doc. 5 di parte attrice - bolletta telefonica Telecom relativa all'utenza telefonica 051/***** intestata a Casa Veloce di Genesini L.)

— l'utilizzazione del suddetto numero (anche) da parte dei clienti del Trans M. (presumibilmente non interessati all'acquisto di case) con conseguente « intasamento », per tutto il 7 maggio 1997 e per parte dei successivi giorni, delle linee telefoniche della Casa Veloce.

2. COLPA DELLA DANNEGGIANTE POLIGRAFICI EDITORIALE

Risulta provata altresì la colpa della danneggiante (nella specie, la Poligrafici Editoriale S.p.A.), quale inosservanza della diligenza dovuta nei rapporti della vita di relazione secondo adeguati parametri professionali di condotta e, in particolare, la negligenza, quale difetto della dovuta attenzione volta alla salvaguardia della sfera giuridica altrui (nella specie, consistita nella omissione di controllo adeguato da parte della Poligrafici Editoriale, prima della pubblicazione dell'inserito « Carlino Affari » e dell'annuncio, ivi contenuto, del Trans M, della effettiva titolarità del numero telefonico pubblicato in capo al Trans M. stesso, e non di terzi, cioè della Casa Veloce).

3. DANNO INGIUSTO DELLA DANNEGGIATA CASA VELOCE

Le risultanze istruttorie (orali) hanno provato che per alcuni giorni, e successivamente alla pubblicazione dell'erroneo annuncio « pubblicitario » del Trans M, l'utenza telefonica della Casa Veloce veniva utilizzata (anche) da numerosi clienti del Trans M. Di conseguenza, durante l'orario di lavoro della giornata del 7 maggio 1997:

— alcuni dipendenti della Casa Veloce erano impegnati a rispondere ad oltre 100 telefonate (teste Genesini), per tutta la mattinata (teste Cevinini), degli avventori del Trans M, con conseguente impossibilità o, quanto meno, seria difficoltà di svolgere l'ordinaria e normale prestazione lavorativa, e ciò anche per i giorni successivi, pur se in maniera meno « assorbente » atteso che le telefonate per il Trans M continuavano, sebbene in numero più limitato (teste Turrini);

— alcuni clienti della Casa Veloce erano costretti a recarsi personalmente presso la sede della Casa Veloce stessa, nella impossibilità di contattarla telefonicamente (teste Bisceglie).

Si tratta, ora, di valutare se tale fattispecie concreta sia qualificabile come danno ingiusto (per e nella sfera giuridica della danneggiata Casa Veloce) giuridicamente rilevante, tutelabile e risarcibile ex art. 2043 c.c. e, in caso di risposta affermativa, di liquidare-quantificare in termini economici tale danno ingiusto.

È questo il profilo giuridico che richiede maggiore approfondimento ai fini della presente decisione.

È nota, infatti, l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in tema di danno ingiusto risarcibile *ex art. 2043 c.c.* La nozione di danno ingiusto è stata ed è tuttora oggetto di costante evoluzione in ambito giurisprudenziale così che, dalla originaria posizione restrittiva che identificava l'ingiustizia del danno nella sola lesione di situazioni giuridiche perfette aventi carattere di diritti assoluti, si è giunti oggi a riconoscere la tutelabilità in via aquiliana anche di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere di diritti relativi (di credito) e di situazioni di fatto giuridicamente tutelate (ad es. il possesso).

Danno ingiusto è, pertanto, secondo la più evoluta e qui condivisa dottrina e giurisprudenza, la lesione (non solo di diritti assoluti, ma anche e oltre) di un *interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione e meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico*.

A tal proposito, ossia ai fini della individuazione degli interessi giuridicamente protetti nella vita di relazione e meritevoli di tutela (aquiliana) secondo l'ordinamento giuridico, rilevata la necessità della individuazione di un criterio di selezione degli interessi tutelati allo scopo di circoscrivere l'area del danno risarcibile, per evitare che una propagazione irrazionale dei meccanismi di tutela renda necessario il risarcimento di ogni danno provocato dall'attività umana, la più accorta dottrina ha rilevato che a tal fine, occorre ordinare gli interessi in gioco secondo una graduatoria di valori che non può non rinvenirsi che alla base dell'ordinamento, cioè nella Costituzione.

Ora, e nel caso di specie, si tratta di verificare se la Casa Veloce sia (stata) ingiustamente danneggiata in quanto titolare di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, tale per cui possa avere ricevuto, appunto, un danno ingiusto, lesivo di tale interesse ad opera del fatto illecito della danneggiante Poligrafici Editoriale.

Come sopra rilevato, la selezione di interessi meritevoli di tutela va effettuata alla luce dei valori e degli interessi protetti e garantiti dalla costituzione e la meritevolezza della tutela giuridica va ed è riconosciuta non solo a posizioni giuridiche di diritto pieno e assoluto ma anche a posizioni giuridiche « minori » di interesse (purché non di mero fatto), inteso quale utilità ad un bene della vita tutelato dall'ordinamento e ricompreso quale facoltà giuridica nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto.

L'art. 41 Cost. prevede e tutela la cosiddetta attività o diritto di impresa facendo che « *l'iniziativa economica privata è libera* ».

Ora, ed a prescindere dal dibattito giurisprudenziale e, prevalentemente, dottrinale sulla configurabilità di un diritto soggettivo di impresa quale situazione giuridica soggettiva piena e perfetta, è indubitabile, che il suddetto parametro costituzionale riconosca quale valore e interesse meritevole di tutela anche l'interesse del soggetto di diritto (persona fisica o giuridica che sia) allo svolgimento (libero ed ordinato) della propria attività professionale ed imprenditoriale, quale primaria ed essenziale forma di esplicazione della personalità, senza illecite (dolose o colpose) ingerenze e interferenze da parte di terzi in violazione del principio del *neminem laedere*.

Il tema, peraltro, pur se, allo stato, maggiormente sviluppato ed approfondito in altri ordinamenti giuridici (si fa riferimento in particolare al-

l'ordinamento giuridico ed alla giurisprudenza tedesca nell'ambito del quale è oramai, pacificamente, riconosciuto e tutelato — in via extracontrattuale nell'ipotesi di lesioni da parte di terzi — il diritto all'esercizio ed alla continuazione della propria attività di impresa) ha ricevuto riconoscimento anche da parte della giurisprudenza italiana, nell'ambito della quale è rinvenibile una linea di evoluzione e di tendenza volta al riconoscimento della meritevolezza di tutela (extracontrattuale) di tale interesse. Ad oggi vengono riconosciute come suscettibili di danno ingiusto e, quindi, di risarcimento extracontrattuale anche:

— la libertà negoziale, quale diritto alla libera esplicazione dell'autonomia privata contro le ingerenze del terzo che determini la mancata o dannosa stipulazione del contratto;

— il credito, quale diritto relativo all'adempimento contro ingerenze del terzo che ostacoli o renda impossibile l'adempimento stesso;

— l'impresa, con particolare riferimento alla concorrenza (oggetto di una figura di responsabilità speciale ex artt. 2598 ss. c.c.), all'immagine e (buon) nome imprenditoriale (a conferma della risarcibilità di diritti e degli interessi non solo delle persone fisiche ma anche degli enti e delle persone giuridiche) ed all'integrità aziendale, quest'ultima anche nell'ipotesi di privazione di dipendenti e nella considerazione e valorizzazione del rapporto di appartenenza che lega il lavoratore all'organizzazione qui inserito e del lavoratore dipendente stesso non solo quale semplice debitore ma, anche e di più, quale elemento stabile della struttura lavorativa dell'impresa (la cui perdita costituisce una menomazione di essa ed un danno economico per il suo titolare).

Come sviluppo della univoca linea di tendenza giurisprudenziale sopra esposta, ed alla luce del parametro costituzionale di cui all'art. 41 Cost. (nel quale può individuarsi il fondamento della situazione soggettiva nel caso di specie tutelabile) può trovare ingresso anche il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante da qualsiasi forma di ingerenza illecita nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Danno ingiusto per la ditta Casa Veloce è rappresentato, pertanto, dalla lesione dell'interesse meritevole di tutela giuridica alla libera, ordinata e regolare esplicazione della propria attività economica imprenditoriale. In tal senso va qualificato e risarcito il danno da « disorganizzazione » lamentato da parte attrice Casa Veloce di Genesini Linda. Nessun pregiudizio consegue, invece, alla Foras s.n.c. per tale tipologia di danno, quale « mera » proprietaria del marchio « Casa Veloce » ed atteso che le telefonate non furono ricevute dalla sede della Foras stessa ma, solo, dalla sede della propria concessionaria Casa Veloce.

Non sussiste e non è, invece, risarcibile il danno all'immagine ed il danno alla perdita di *chance* vantato da parte attrice Foras e Casa Veloce. In particolare:

— il danno all'immagine (nella specie, imprenditoriale) è rappresentato dalla lesione dell'interesse meritevole di tutela a che la propria immagine non venga divulgata all'esterno in forme non corrette e senza il consenso del titolare stesso e si realizza, appunto, nelle ipotesi di pubblicazione e diffusione dell'immagine lesiva. Ora, è da tenere presente, e risulta provato, che la vicenda « Trans M - Casa Veloce » è rimasta una vicenda « riservata », della quale ne sono stati a conoscenza le parti in causa (dipendenti e titolari della Casa Veloce e Poligrafici Editoriale) ed i clienti del Trans M. Non vi è stata cioè nessuna pubblicazione, diffu-

sione o divulgazione all'esterno della vicenda (« la ditta Casa Veloce, operante nel settore immobiliare tempestata di richieste sessuali ») né parte attrice ha fornito adeguata prova che la generalità dei clienti della Casa Veloce siano venuti a conoscenza dell'identificazione fra la stessa ed il Trans M. Diverso, certamente, sarebbe stato il caso (contrario) in cui il « Carlino » avesse pubblicato un annuncio della Casa Veloce con l'erronea indicazione del numero telefonico effettivamente in uso al Trans M e, i clienti della Casa Veloce, avessero, pertanto, telefonato alla ditta sentendosi invece rispondere dal Trans. Ciò avrebbe, certamente, rappresentato un danno all'immagine (ed alla reputazione) delle ditte Casa Veloce e Foras. Ma così non è stato. La tutela aquiliana dei diritti della personalità (nome, immagine, identità personale, reputazione od onore) delle persone (anche giuridiche) presuppone una lesione consistita nella divulgazione, pubblicazione, diffusione all'esterno, ossia verso la generalità dei consociati di una rappresentazione dannosa del diritto (al nome, all'immagine, ecc.) stesso. Qualora tale divulgazione (come nel caso di specie) non si sia verificata non può parlarsi di fatto illecito e, di conseguenza, di danno ingiusto. Nessun danno può, pertanto, dirsi verificato a danno della titolare del marchio « Casa Veloce », ossia della Foras s.n.c.;

— il danno da perdita di *chance* è rappresentato dalla lesione dell'interesse meritevole di tutela alla realizzazione di una occasione favorevole connessa al diritto leso, ed è danno risarcibile se attuale e certo, ossia se ed in quanto, secondo un giudizio probabilistico, il danneggiato abbia (dato prova di aver) perduto un'occasione di cui si sarebbe avvalso con ragionevole certezza. Ora, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova alcuna della sussistenza ragionevole e certa di una occasione favorevole (conclusione di una trattativa importante, stipulazione di un contratto, ecc.), della quale non si sia potuta avvalere per il fatto illecito della Poligrafici Editoriale.

4. NESSO DI CAUSALITÀ FRA FATTO ILLECITO E DANNO INGIUSTO

Provata è altresì la sussistenza del nesso di causalità fra fatto illecito e danno ingiusto atteso che, evidentemente, le numerosissime telefonate ricevute dalla Casa Veloce (che hanno costituito, per la medesima, un danno ingiusto) hanno trovato origine e causa nell'errata pubblicazione del proprio numero telefonico sull'annuncio del Trans M. sull'inserto « Carlino Affari » (che ha costituito il fatto illecito della danneggiante Poligrafici Editoriale) e, ragionevolmente, chi cercava il Trans M. non intendeva certamente mettersi in contatto con la Casa Veloce e non si sarebbe messo in contatto con la stessa se non vi fosse stata l'erronea ed indebita indicazione dell'utenza telefonica della stessa sotto la « paternità » del Trans M.

In merito alla individuazione delle voci di danno risarcibile ed alla quantificazione delle medesime si osserva quanto segue.

Non è risarcibile a favore dell'attrice Casa Veloce il danno non patrimoniale in quanto, giusto il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. - 185 c.p., nella sovra esposta fattispecie concreta non è ravvisabile alcuna

(ipotesi di) fattispecie (materiale) astratta di reato, ed in particolare non è ravvisabile il reato di molestie *ex art. 660 c.p.* in quanto, pur in presenza dell'uso del mezzo del telefono, non è ravvisabile l'elemento della petulanza o del biasimevole motivo richiesto dalla suddetta fattispecie incriminatrice. Insomma, le telefonate effettuate dai clienti del Trans M alla Casa Veloce, venivano effettuate non « per petulanza o biasimevole motivo » allo scopo di recare molestia o disturbo alla Casa Veloce stessa, ma per mero errore e per motivo « personale » (e non, certo, allo scopo di recare molestia o disturbo al Trans M).

È risarcibile, invece, a favore dell'attrice Casa Veloce esclusivamente il danno patrimoniale, nella sola componente del danno emergente. In particolare, quale diminuzione della sfera patrimoniale della danneggiata Casa Veloce a causa del fatto illecito altrui, e consistita nella retribuzione « a vuoto » dei propri dipendenti per le giornate in cui erano (prevalentemente) impegnati a « trattare » con i clienti del Trans M e non con i clienti della Casa Veloce stessa, ossia nella corresponsione della retribuzione ai propri dipendenti-centralinisti senza, il corrispettivo, ricevimento di alcuna o, meglio, idonea prestazione lavorativa.

La quantificazione di tale danno va effettuata in forma equitativa *ex art. 1228 c.c.* stante la difficoltà di prova del preciso ammontare del danno subito. In particolare, rilevato che può presumibilmente ritenersi che la retribuzione mensile-media di un impiegato centralinista, comprensiva di oneri previdenziali, non supera la complessiva somma di L. 3.000.000 — *che* risulta provato che tre impiegati centralinisti della Casa Veloce per l'intera giornata del 7 maggio 1997 e per parte delle successive giornate furono impossibilitati a svolgere le ordinarie mansioni per rispondere ai clienti del Trans M — *che* è presumibile e ragionevole ritenere che dopo tre-quattro giorni le telefonate « inopportune » siano cessate e l'attività lavorativa dei medesimi abbia ripreso il proprio ordinario e normale svolgimento, si reputa equo liquidare il danno nella complessiva somma di L. 1.200.000 [3.000.000 (stipendio mensile): 30 (giornate lavorative) = 100.000 circa (stipendio giornaliero) 4 (giornate lavorative retribuite « a vuoto ») = 400.000 circa 3 (dipendenti retribuiti « a vuoto ») = 1.200.000]. Si sono considerate quattro giornate lavorative piene tenendo così conto del (più) limitato e presumibile disturbo per alcune delle giornate successive.

Il danno è equitativamente determinato al valore attuale della moneta. Il danno da ritardato pagamento può essere equitativamente determinato nella misura del 3,5%, tenuto conto del mutevole andamento della percentuale degli interessi legali nel sopradetto periodo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M. — Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sulla causa n. 903217/97, così provvede:

a) Dichiara tenuta e condanna la convenuta Poligrafici Editoriale S.p.A. al pagamento in favore della attrice ditta Casa Veloce di Genesini Linda della complessiva somma di L. 1.200.000 al valore attuale della moneta oltre al danno da ritardato pagamento pari al 3,5% del capitale, oltre interessi legali dal 7 maggio 1997 al saldo.

b) Rigetta le domande proposte dalla Foras e compensa le spese di lite tra tale parte e il convenuto.

c) condanna la convenuta Poligrafici Editoriale S.p.A. alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice Casa Veloce che liquida

nella somma di L. 700.000 per spese, L. 1.600.000 per competenze, L. 2.000.000 per onorari, oltre 10% *ex art.* 15 T.P., IVA e CPA come per legge.

*UNA NUOVA
FRONTIERA
DEL DANNO INGIUSTO:
LESIONE DEL C.D. DIRITTO
D'IMPRESA
E RESPONSABILITÀ DA
INFORMAZIONI INESATTE*

1. **A** seguito della pubblicazione, su un inserto di un quotidiano, di un annuncio professionale che riportava un numero di telefono errato, le linee telefoniche di un'impresa attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare erano state sommerse da innumerevoli chiamate di persone che, invece di voler vendere o acquistare casa, ricercavano le prestazioni sessuali di un certo Trans M. Il volume di queste particolari telefonate era stato tale

da impedire per alcuni giorni ai dipendenti di detta impresa di svolgere il proprio lavoro, nonché da rendere difficile se non impossibile ad alcuni dei suoi clienti di contattare l'impresa stessa, essendo le linee continuamente occupate.

Scoperta la causa dell'insolito traffico telefonico, l'impresa di intermediazione citava in giudizio la società editrice del quotidiano per ottenere il risarcimento dei pretesi danni all'immagine, all'organizzazione aziendale e per la perdita di *chance*. La società convenuta resisteva eccependo, tra l'altro, l'indeterminatezza della domanda relativamente alla configurabilità della fattispecie lesiva e al (l'ingiustizia del) danno.

Il giudice accoglieva la domanda riconoscendo la condotta illecita dell'editrice nell'aver pubblicato l'annuncio con l'indicazione del numero sbagliato senza aver osservato la dovuta diligenza, pubblicazione la cui conseguenza erano state le numerose telefonate che avevano intasato le linee telefoniche e tenuto impegnati i dipendenti dell'impresa di intermediazione a rispondere alle richieste equivocate. Per l'effetto condannava la società editrice a risarcire il danno individuato nella interferenza illecita nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e quantificato nella retribuzione corrisposta « a vuoto » ai dipendenti. Rigettava, invece, le richieste di risarcimento del danno all'immagine, perché non verificatosi, e per perdita di *chance*, perché non provato. Infine dichiarava non risarcibile il danno non patrimoniale perché nei fatti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato.

2. L'originale pronuncia¹ che qui si esamina, testimonia come quello della responsabilità civile sia un settore necessariamente elastico ed in co-

¹ È noto un solo precedente *in terminis*, Cass. 10.11.1999, n. 12475, in *Danno e resp.*, 2000, 35; con nota di V. CARBONE. Un'azienda viene disturbata da chiamate telefoniche dovute ad un'erronea indicazione del numero di telefono nel testo di un annuncio relativo ad offerte di lavoro. La domanda di risarcimento fu rigettata

dai giudici di merito che ritennero che il fatto non integrasse ipotesi di reato e, di conseguenza, che il danno patrimoniale non potesse presumersi; la Suprema Corte, invece, non nega la risarcibilità in linea di principio, ma rigetta il ricorso perché l'impresa attrice non era riuscita, in nessun grado, a provare il danno.

stante evoluzione, laboratorio del diritto vivente e campo di ricerca fecondo di riflessioni. Così è per via della stessa duplice funzione dell'istituto della responsabilità civile che, se da un lato interviene a regolare non più solo i rapporti accidentali tra privati² al fine di trovare un'equa allocazione del danno (funzione risarcitoria), dall'altro, è divenuto strumento giurisprudenziale di politica sociale (funzione preventiva)³.

Con questa consapevolezza il giudice ha affrontato e risolto la questione relativa alla posizione soggettiva lesa: prendendo atto del superamento delle posizioni che volevano risarcibili solo i danni lesivi di diritti soggettivi⁴, egli ricerca — e trova — l'interesse offeso dalla condotta illecita nel c.d. diritto all'impresa di cui all'art. 41 Cost.

La fattispecie in esame, come lo stesso giudice sembra rilevare, presenta alcune analogie con i *cable cases*: lì la sospensione dell'attività produttiva a causa dell'interruzione, provocata da terzi, dell'energia elettrica provocava il deperimento del prodotto in fase di lavorazione; qui un terzo interferisce con la normale organizzazione ed il lucrativo esercizio dell'attività di un'impresa. Anche se non si tratta, nel caso in esame, di una interruzione in senso tecnico del servizio fornito da terzi (nella specie la linea telefonica), il fatto del terzo causa l'impossibilità di fruire correttamente di detto servizio.

Di fronte ad una tale ipotesi, la nostra giurisprudenza ha interpretato il sistema di responsabilità civile con apparente leggerezza⁵. Il sistema in-

² Si veda ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, in ALPA-BONELLI-CORAPI-MOCIA-ZENO-ZENCOVICH, *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Bari, 1999, 240 s., che sottolinea come lo sviluppo economico-sociale e l'intensificarsi dei rapporti abbiano fortemente contribuito all'evoluzione dell'istituto, e come questo sia divenuto nel tempo fine strumento, concorrente con rimedi di altra natura, per trasferire su altri il danno che si è subito.

³ Sul punto MONATERI, *Fonti delle obbligazioni. Vol. 3: La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* dir. da Sacco, Torino, 1998, *passim*; spec. 281 e 278 dove l'A. riduce la responsabilità civile a « sistema di segnali pecuniari per indirizzare l'attività dei consociati » in mano al giudice, che con il suo giudizio « eminentemente equitativo [...] traduce in un segnale monetario di disvalore sociale la repressione comminata dall'ordinamento per la condotta riprovevole del convenuto ».

In fondo, sembra trattarsi della stessa idea riferita, con amara ironia, dal dipendente della scenetta di ACKERMAN, *Economic analysis of property law*, New Haven, 1975, riportato e tradotto da ALPA, *Quinto. Non ammazzare*, in *I dieci comandamenti*, a cura di Cendon, Milano, 1991, 72.

⁴ La letteratura sul punto è sconfinata. Per un *excursus* sull'evoluzione dell'area del danno ingiusto attraverso una rassegna delle pronunce giurisprudenziali più

rilevanti, si rinvia ad ALPA, *Responsabilità civile e danno*, Bologna, 1991, spec. 115 ss.; MONATERI, *cit.*, spec. 195 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *cit.*, 258 ss., che privilegiando un profilo comparatistico, analizza sinotticamente l'evoluzione della tutela di alcune posizioni giuridiche in Italia, Germania, Regno Unito e Francia. Ancora, un confronto tra l'ingiustizia del danno in un sistema a clausola generale e in uno a tipizzazione del danno la si ha in CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile. Regola e metafora*, Milano, 1991, 44.

Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 22 luglio 1999, n. 500, (pronuncia destinata a lasciare il segno e che ha trovato vasta eco sulla stampa specializzata — una per tutte *Foro it.*, 1999, I, 2487), ha rivalutato le proprie posizioni tradizionali superando il problema della valutazione della natura giuridica dell'interesse leso dalla condotta illecita, sancendo che « è ingiusto il danno [...] lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale, ed in particolare senza che assuma rilievo determinante la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo ».

⁵ Il più noto in Italia è il caso « Pasta Puddu », Cass. 24.6.1972, n. 2135, in *Foro it.*, 1973, I, 99, con nota di CAFERRA. La nostra esperienza, come lamenta anche MONATERI, *cit.* 575, non ha colto l'occasione di approfondire la questione e si è limi-

glese e quello tedesco non ammettono il risarcimento, o quanto meno, non in maniera così ampia e aporetica. Né in Inghilterra né in Germania, infatti, è riconosciuto il risarcimento del lucro cessante per l'inattività conseguente all'interruzione del servizio fornito, ma solo la lesione materiale della proprietà. Se in Germania la restrizione della risarcibilità si è ottenuta facendo ricorso alla previsione del § 823 B.G.B. e inserendo, tra gli interessi tutelati, il c.d. diritto d'impresa⁶, i giudici inglesi, da parte loro, hanno limitato il diritto al risarcimento fondando la decisione su argomentazioni di politica del diritto, argomentazioni che, come fa notare un'acuta dottrina⁷, non sembrano convincenti ad un'analisi *a posteriori*.

In Italia la necessità di definire l'estensione dell'area della risarcibilità ha seguito vie differenti. Nonostante i *caveat* di prudente dottrina, i moderni orientamenti di una giurisprudenza talvolta troppo audace hanno portato ad una eccessiva vaghezza della frontiera del danno ingiusto.

La Suprema Corte è persino giunta ad introdurre nel nostro ordinamento un diritto all'integrità del proprio patrimonio⁸, principio di portata tanto generale — si è detto — da mettere in dubbio l'intera dottrina dell'ingiustizia del danno. A ben vedere si tratta, verosimilmente, di uno dei casi più probanti della necessità del diritto di modellarsi, attraverso l'opera del giudice, sulla realtà sottostante. Ma, se è vero — com'è vero — che compito del giudice è quello di conciliare la legge alla realtà degli uomini e dei fatti, questi ha bisogno di un paradigma per poter dare concretezza alla clausola generale del *neminem laedere*, senza inciampare in quel che ne è stato definito il « paradosso ». A tal fine, per evitare cioè l'accoglimento incondizionato di qualsiasi pretesa risarcitoria, è opportuna una selezione degli interessi protetti la cui lesione produrrà un obbligo al risarcimento, selezione che il giudice può operare solo con riferimento ai principi costituzionali e che lo condurrà a dichiarare ingiusto quel danno che incide su interessi direttamente tutelati dalla Costituzione, espressamente protetti dalla legge o, ancora, su quegli

tata a risolvere il caso avendo agio dell'ampia formula del testo dell'art. 2043 c.c., senza ricercare dei criteri che consentisse di marcare l'area del danno risarcibile ed impedirne un'estensione indeterminata.

⁶ ALPA, *cit.*, 493. L'A. riporta anche una seconda via seguita dai giudici tedeschi, che si potrebbe definire teleologica e che somiglia alla teoria francese della « relatività aquiliana »: è risarcito il danno provocato da comportamenti posti in essere in violazione di disposizioni di legge.

Tuttavia, MARKESINIS, *The German Law of Obligations, Vol. II The Law of Torts: a comparative introduction*, Oxford, 1997, 173 ss. sottolinea come l'espedito delle corti inferiori di estendere l'area della risarcibilità inserendo un « diritto d'impresa » tra quelli tutelati dal § 823 BCB fosse già stato cassato dal Bundesgerichtshof con decisione del 9 dicembre 1958, nella quale — fissando i principi di un orientamento con-

solidatosi nel tempo — si afferma che unicamente le interferenze « dirette » contro l'impresa possono essere considerate illecite, mentre l'interruzione di energia elettrica non rientra tra queste poiché derivante da un rapporto accessorio all'impresa stessa.

⁷ ZENO-ZENCOVICH, *cit.*, 260 s.

⁸ Si tratta del famoso caso De Chirico, Cass. 24.5.1982, n. 2765, anche in *Giust. civ.*, 1982, I, 1749. La decisione, che vuole sancito dall'art. 41 Cost. un diritto alla libera autodeterminazione nell'attività negoziale relativa al patrimonio, ha suscitato critiche e perplessità. Si veda la nota di DI MAJO, *Ingiustizia del danno e diritti non nominati*, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1749; TRIMARCHI, *Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 225; GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contratto e impresa*, 1985, I; ALPA, *cit.*, 127 s.; MONATERI, *cit.*, 578 ss.

interessi che, comparati con quello del danneggiante, risultano maggiormente meritevoli di tutela.

Appare chiaro che, anche dopo simile vaglio, i confini dell'area dell'ingiustizia del danno e del conseguente risarcimento difficilmente possono essere netti, subendo sempre la sensibilità del giudice. Tuttavia è solo battendo questa via che l'interprete potrà compiere il suo dovere senza smarrirsi dietro ad arbitrarie ragioni.

3. Nel caso in esame la fattispecie illecita presenta delle particolarità interessanti. Il confronto con la figura criminosa delle molestie è istintivo — oltre che dovuto per via della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale — tuttavia erroneo⁹. Sembrerebbe, piuttosto, trattarsi di un'ipotesi di responsabilità « oggettiva », per inesatte informazioni. La complessità del caso, tuttavia, rende opportune alcune puntualizzazioni.

Il primo a lamentare un danno sarebbe dovuto essere colui che aveva interesse alla pubblicazione dell'annuncio e che, invece, per l'errore nell'indicazione del numero di telefono non ha avuto quel vantaggio che si aspettava¹⁰. Tuttavia, indagare se una domanda in tale direzione si sarebbe infranta o meno contro il dettato dell'art. 2035 c.c. ci allontanerebbe dall'oggetto di queste osservazioni.

Nell'ipotesi tipica di responsabilità da informazioni inesatte il danno scaturisce dalla lesione di un incolpevole affidamento del destinatario dell'informazione nell'informazione stessa. Nel nostro caso, il danno non deriva direttamente dal ricevimento di una informazione falsa, ma di riflesso dall'uso che un gran numero di soggetti terzi fa di questa informazione: i lettori dell'inserito del quotidiano sono i naturali destinatari dell'informazione veicolata dall'annuncio, ma è la loro ripetitiva condotta — condizionata dall'informazione errata — a provocare il danno. Dunque, il lettore non subisce alcun pregiudizio (supponendo la fungibilità della prestazione che questi ricerca, potrà facilmente procurarsela diversamente al costo di un'altra telefonata), ma è l'agire innescato dalla falsità di quell'informazione che causa l'interferenza lesiva nell'esercizio dell'impresa di chi viene ripetutamente contattato in maniera sconveniente.

Un caso analogo a quello che qui si esamina, in cui il soggetto leso non è chi utilizza l'informazione ma chi ne è oggetto, è stato deciso dal Tribunale di Roma¹¹. In una guida gastronomica a periodicità annuale si era comunicato che un ristorante era rimasto chiuso per traversie del proprietario. Dal tono della comunicazione si intendeva che la chiusura doveva

⁹ Sulle affinità ed i punti di distacco tra la fattispecie penale ed il caso concreto che qui si esamina, si rinvia alle considerazioni svolte da V. CARBONE, *cit.*, assieme al quale si osserva che un simile « comportamento molesto » non rileva penalmente perché privo dell'elemento soggettivo del dolo di cui all'art. 660 c.p..

¹⁰ Analogamente, più volte la giurisprudenza si è pronunciata a favore di un diritto degli utenti telefonici ad essere correttamente inseriti nei relativi elenchi. Solo per indicare le più recenti: Cass.

18.12.1996, n. 11317, in *Mass.*, 1996; T. Massa Carrara, 22.10.1996, in *Arch. civ.* 1997, 405. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale (sent. 30.12.1994, n. 456, anche in questa *Rivista*, 1995, 379; con nota di ZENO-ZENCOVICH), che ha sancito l'illegittimità della disposizione che escludeva la responsabilità della società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati.

¹¹ T. Roma 7.6.1991, in questa *Rivista*, 1992, 71; con nota di ZENO-ZENCOVICH.

essere permanente quando, invece, si era protratta solo per un paio di mesi. Alla riapertura, si constatava che la clientela, tanto quella effettiva quanto quella potenziale, era stata sviata dalla notizia pubblicata sulla guida. Il Tribunale condannava in solido l'autore e l'editore della guida al risarcimento del danno poiché la notizia, seppur vera in un isolato momento, era divenuta inesatta per le modalità con cui era stata diffusa e perché resa oltrepassando colposamente i limiti della corretta cronaca. L'autore della guida avrebbe dovuto utilizzare quelle cautele necessarie in considerazione della natura periodica della pubblicazione e della potenzialità di influenzare i lettori.

Per contro, nel caso in epigrafe il giudice pare considerare come integrante il fatto illecito, proprio quell'attività dei lettori dell'annuncio, imputandone però la responsabilità all'editore. Un caso similare¹² vedeva una società cinematografica condannata a risarcire alcuni soggetti portatori di un determinato nome, rimasti vittima di uno scherzo telefonico eseguito ad imitazione di una sequenza del film prodotto dalla società stessa. Il fatto illecito era sì stato posto in essere da parte del pubblico del film che, utilizzando lo strumento telefonico, era riuscita a rimanere ignota, ma la società nel produrre e distribuire il film non poteva non rendersi conto dell'elevata possibilità che il volgare scherzo venisse scimmiettato, possibilità di cui doveva ritenersi che avesse assunto il rischio.

Nel caso in esame, la responsabilità dell'editore del giornale appare meno netta. In motivazione il giudice sostiene che sarebbe stato compito della società editrice operare un « controllo adeguato » prima della pubblicazione dell'annuncio relativamente all'effettiva titolarità del numero di telefono. Un siffatto standard di diligenza può sollevare qualche perplessità. Richiedere una verifica non solo dell'identità di chi richiede l'annuncio, ma anche di ogni dato in questo contenuto risulterebbe eccessivamente oneroso. E quale sarebbe il grado di diligenza opportuno nell'ipotesi che venisse indicato, invece di un'utenza fissa, il numero di un cellulare? Sarebbe corretto parlare di omissione di controllo qualora il testo dell'annuncio fosse diffamatorio, ma nella fattispecie è stato puntualmente negato che il messaggio fosse idoneo a produrre simile danno. Ancora; dalla ricostruzione del fatto non si evince in quale momento si sia verificato l'errore, se al momento della presentazione del testo dell'annuncio per la richiesta di pubblicazione — imputabile al Trans M — o se al momento della stampa dell'inserito del giornale — dunque per colpa della tipografia.

Vicino al nostro, è da ricordare un altro caso deciso dal Tribunale di Roma¹³. Anche qui, a seguito di un annuncio in una rubrica di un noto quotidiano romano, una signora era stata disturbata da sconosciuti che per un breve intervallo di tempo si erano recati presso la di lei abitazione alla ricerca delle cure estetiche di una « esperta manicure ». L'effetto diffamatorio è evidente, tuttavia sotto il profilo che qui più ci preme è da sottolineare come la società editrice sia stata condannata in solido con la concessionaria di pubblicità che curava la redazione della rubrica, per il fatto di quest'ultima che non aveva osservato una norma

¹² T. Roma 30.10.1985, in questa *Rivista*, 1987, 595.

¹³ T. Roma 18.2.1986, in questa *Rivista*, 1987, 597; con nota di P. TESTA.

di comune prudenza non accertandosi dell'identità del terzo presentatore dell'inserzione pubblicitaria. Il comportamento colposo della concessionaria aveva consentito all'inserzionista di andare impunito, violando il dovere di attuare opportune cautele per evitare che l'attività economica esercitata provochi danni a terzi. Per quanto rileva, è da notare che il Tribunale riconobbe l'illiceità del fatto nel non aver adeguatamente identificato il soggetto che richiedeva la pubblicazione del messaggio, e non nel non aver appurato se effettivamente il contenuto della comunicazione fosse veridico.

La specialità della fattispecie in commento, forse, sta proprio nella sua complessità che presenta un intricato nesso eziologico. Ciò rende difficile l'applicazione delle teorie sulla responsabilità da informazioni inesatte, che individuano le conseguenze dannose risarcibili e l'imputabilità di una simile responsabilità facendo uso del criterio della *foreseeability*¹⁴. Infatti, facendovi ricorso l'editore potrebbe andare esente da responsabilità se si sostenesse che il danneggiato finale non era il destinatario ragionevolmente prevedibile di quell'informazione.

Tuttavia, quando l'informazione diventa — come in questo caso — prodotto, il regime di responsabilità si fa più rigido divenendo in un certo senso oggettivo¹⁵. Così l'interposizione logico-temporale di un differente ed ulteriore evento lesivo anche se solo in potenza (l'inadempimento nei confronti dei lettori del giornale), tra il fatto illecito dell'editore ed il danno subito dall'intermediario immobiliare, non è sufficiente ad interrompere il nesso causale¹⁶. Così, le conseguenze dannose di un atto di per sé innocuo e lecito qual è una telefonata al numero sbagliato, ma idoneo a turbare la normale organizzazione aziendale se verificatosi oltre la soglia della normale tollerabilità, possono addossarsi a chi, diffondendo professionalmente un'informazione errata, ha creato le circostanze che hanno reso possibile il superamento di quel limite.

¹⁴ Per un riscontro comparatistico della diffusione nei vari sistemi giuridici del criterio della prevedibilità del danno, v. ZENO-ZENCOVICH, *cit.*, spec. 263 e ss.. Anche BUSNELLI, *Itinerari europei nella « terza di nessuno tra contratto e fatto illecito »: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *Contratto e impresa*, 1991, 539, spec. 561 e ss.; suggerisce, per scampare ai criteri meramente equitativi dettati dalla coscienza sociale di cui il giudice è portatore, l'impiego di criteri normativi tra cui quello della *destinarietà ragionevolmente prevedibile*, per la soluzione delle questioni relative tanto alla diffusione di informazioni inesatte quanto alla circolazione di prodotti difettosi. Osservazioni consimili si ritrovano già in ALPA, *cit.*, *passim*. Si veda anche ALPA, *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979, 177 ss.

¹⁵ Analoga considerazione è sostenuta da BUSNELLI, *cit.*, 552 e s. e 568 e s., che, nell'illustrare la nascita della responsabilità da informazione inesatta nell'esperienza fran-

cese (emblematico *l'affaire de la ciguë*) e nel verificarne il consolidamento nella produzione normativa comunitaria, ne testimonia un doppio binario di valutazione: uno meno rigido, per le informazioni fornite a titolo di cortesia o quelle relative alla soluzione di questioni tecniche di speciale difficoltà; ed uno più severo, quando la completezza e l'esattezza dell'informazione sia l'oggetto stesso della prestazione dovuta, ovvero in relazione al potere di controllo sull'informazione prestata. « Quando l'informazione da “servizio” diviene “prodotto”, la responsabilità contrattuale tende a sua volta a trasformarsi in responsabilità da inadempimento di un'obbligazione c.d. di risultato, mentre la responsabilità extracontrattuale tende a divenire, più o meno cripticamente, oggettiva »; cfr. BUSNELLI, *cit.*, 553.

¹⁶ L'estensione del nesso di causalità è un altro fattore necessariamente elastico di cui l'area della responsabilità civile è funzione. Si veda, ancora una volta, ZENO-ZENCOVICH, *cit.*, spec. 269 e ss..

Brevemente, quanto alla liquidazione del danno si osserva che sembra essere un punto particolarmente complesso da risolvere. Una quantificazione dell'invasione da parte di terzi della propria sfera giuridica, si concretizzi in una lesione del diritto di *privacy* in un attentato alla personalità o in un'interferenza diretta nell'esercizio di un'attività economica, non può che essere incerta¹⁷. Lo stesso soggetto leso potrebbe rimanere insoddisfatto da una riparazione « monetaria » ed ottenere maggior ristoro da una soddisfazione « morale »¹⁸. Interessante, peraltro, è la soluzione adottata dal Tribunale di Bologna che, ricalcando in un certo senso le decisioni relative al danno derivante al datore di lavoro dalla morte o dal ferimento del lavoratore, calcola la somma dovuta sulla base della retribuzione corrisposta « a vuoto »¹⁹.

È prevedibile che la giurisprudenza nel prossimo futuro sarà chiamata sempre più spesso a decidere di casi ugualmente complessi, in cui le regole attuali potranno indicare la strada, ma non necessariamente condurre a destinazione. Le nuove tecnologie ed il realizzarsi della società dell'informazione stanno già ridisegnando le frontiere della responsabilità civile e proporranno nuove sfide all'interprete. Compito del giurista sarà allora quello di saper superare le impostazioni dogmatiche ed elaborare nuove costruzioni flessibili, ma mai cedevoli, alle veloci innovazioni socio-economiche.

CARLO GALLAVOTTI

¹⁷ DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, Torino, 1989, II, 66 e ss; ed anche *Il diritto alla riservatezza in Italia e in Francia: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 1985, 533, spec. 554 e s.; evidenzia come l'esigenza primaria sia quella di scoraggiare e ridurre al minimo le aggressioni e come lo strumento della responsabilità civile non

sia sufficiente se utilizzato da solo ed in chiave meramente risarcitoria, ma debba essere integrato con strumenti alternativi.

¹⁸ Proprio in questi termini DOGLIOTTI, *cit.*

¹⁹ Il precedente, Cass. 8.11.1980, n. 6008, in *Foro it.*, 1981, I, 388, è richiamato anche da ALPA, *Responsabilità civile*, cit., 208 e ss., che ne illustra il portato innovativo.